

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2019



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Televisori idonei alla ricezione dei programmi con nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 – modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto
- 4 | “Resto al Sud” estesa anche alle attività professionali
- 5 | Autotrasporto - contributi 2019 per la formazione professionale – modalità di erogazione
- 6 | Note di trascrizione, iscrizione e annotazione da presentare nei registri immobiliari - specifiche tecniche di redazione

Prassi

- 7 | Regime forfettario – cause ostative – rilevanti prestazioni fatturate dal forfettario alla S.r.l. possono configurare il controllo di fatto (2)
- 7 | Regime forfettario – cause ostative – rilevanti prestazioni fatturate dal forfettario alla S.r.l. possono configurare il controllo di fatto (1)
- 8 | Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione
- 8 | Cessazione della partita Iva – Dipendenti pubblici
- 8 | Esenzione delle plusvalenze - requisito di commercialità
- 9 | Regime di non imponibilità Iva - Decorrenza diritto al rimborso
- 9 | Ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta
- 9 | Iva addebitata a titolo di rivalsa e non incassata
- 10 | Piccola proprietà contadina e affitto del fondo
- 10 | Regime speciale per lavoratori impatriati - chiarimenti
- 10 | Attuazione degli accordi di separazione
- 11 | Trasferimento della proprietà di un immobile come corrispettivo della rinuncia all'eredità
- 11 | Comunicazioni alla clientela sui conti depositi per non residenti in Italia – niente imposta di bollo
- 11 | Contributi pubblici per lo svolgimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale trattamento IVA
- 11 | Liquidazione dell'IVA di gruppo – No per i soggetti extra UE
- 12 | Cambio valute ottobre 2019

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 13 | Codici tributo

L'Agenzia delle entrate informa

- 15 | Software
- 15 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

16	Consiglio nazionale del notariato	✓ Alienazioni immobiliari nella procedura concorsuale - transazione e subentro nel contratto preliminare ✓ Pignoramenti immobiliari - diritto del debitore di abitare l'immobile fino all'emissione del decreto di
----	-----------------------------------	---

Ordinary Assist

		trasferimento
	ASSIREVI	✓ Revisione – relazione sui dati segnalati sulla terza serie delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Televisori idonei alla ricezione dei programmi con nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 – modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto Definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo per l'acquisto di televisori dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo, di cui all'art. 1, co. 1039, lettera c), della legge n. 205/2017.	<i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 18/10/19 (G.U. n.270 del 18/11/19)</i>
Ambito oggettivo - il contributo è concesso agli utenti finali per l'acquisto, dal 18/12/19 e fino al 31/12/22, di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi - dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre, devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22/12/16. I produttori degli apparecchi operanti sia in Italia sia al di fuori del territorio italiano, devono fornire l'elenco di prodotti che soddisfano le caratteristiche per poter fruire dell'agevolazione (che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico). Ambito soggettivo - il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un solo apparecchio. Modalità di riconoscimento del contributo – il contributo è riconosciuto all'acquirente sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a 50 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell'Iva e non riduce la base imponibile dell'imposta. Adempimenti dell'acquirente - l'utente finale presenta al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, a cui è allegata copia del documento di identità, con la quale afferma che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo. Modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore - il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione, con F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Una risoluzione dell'Agenzia delle entrate istituirà il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24.	
“Resto al Sud” estesa anche alle attività professionali Modificato il regolamento n. 174/2017 concernente l'incentivo «Resto al Sud», di cui all'art. 1 del D.L. n. 91/2017. L'agevolazione è stata estesa anche alle attività professionali, ossia all'attività svolta da soggetti iscritti in ordini o collegi professionali nonché dagli esercenti le professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla legge n. 4/2013. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni purché abbiano la partita IVA nonché, laddove prevista, l'iscrizione agli ordini professionali, ovvero risultino già costituiti, al momento della presentazione della domanda, o si costituiscano entro 60 giorni, o	<i>Presidenza del consiglio dei ministri – decreto 5/8/19, n. 134 (G.U. n.275 del 23/11/19)</i>

Ordinary Assist

entro 120 giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nella forma di società, incluse le società cooperative e le società tra professionisti. Le domande di ammissione alle agevolazioni per lo svolgimento di attività libero-professionali possono essere presentate dai soggetti che non siano titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all'attività oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni. I soggetti risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.	
Autotrasporto - contributi 2019 per la formazione professionale – modalità di erogazione Fissate le modalità erogazione degli incentivi per il 2019 per la formazione professionale per le imprese del settore dell'autotrasporto di cui all'art. 83-bis, co. 28 del D.L. n. 112/2008. I destinatari della misura incentivante sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere. L'attività formativa deve essere avviata a partire dal 18/03/20 e deve avere termine entro il 31/7/20.	<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto 22/7/19, modificato dai decreti 27/8/19 e 16/10/19 (G.U. n.277 del 26/11/19)</i>
Beneficiari - possono proporre domanda di accesso ai contributi: - le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; - le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del co. 5-bis dell'art. 1 del D.L. n. 16/1987, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite nella forma di cooperative, consorzi o società consortili, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo. Termine di presentazione delle domande - le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 26/11/19 ed entro il termine perentorio del 13/12/19, in via telematica, seguendo le modalità che saranno pubblicate, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Misura del contributo - il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie: 15.000 euro per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);	

Ordinary Assist

• 50.000 euro per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità); • 130.000 euro per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità); • 200.000 euro per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).	
Note di trascrizione, iscrizione e annotazione da presentare nei registri immobiliari - specifiche tecniche di redazione Per la redazione delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari da presentare su supporto informatico, dall'1/3/20: • dovranno essere utilizzate, analogamente a quanto previsto per le note trasmesse per via telematica, unicamente le specifiche tecniche (programma UNIMOD) allegate al provvedimento 17/3/16; • non potranno più essere utilizzate, le specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10/3/95.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento 25/11/19 (G.U. n.281 del 30/11/19)</i>

Ordinary Assist

PRASSI

Regime forfettario – cause ostative – rilevanti prestazioni fatturate dal forfettario alla S.r.l. possono configurare il controllo di fatto (2) Con riferimento a una fattispecie in cui: • una S.r.l. è composta da 4 soci professionisti che detengono il 25% delle quote societarie ciascuno; • ciascuno dei soci fattura il compenso per l'opera svolta direttamente alla S.r.l., la quale ha un codice Ateco che ricade nella medesima sezione di quello attribuito ai professionisti; L'Agenzia delle entrate ha chiarito che non sussiste alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla S.r.l. di cui l'istante è socio e, pertanto, in linea di principio, non opera la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n. 190/2014. Tuttavia, posto che l'istante fattura i suoi compensi nei confronti della S.r.l., non è da escludere che possa essere integrato il controllo di fatto (circostanza da accertarsi in via fattuale). L'Agenzia ritiene, invece, sussistente la riconducibilità dell'attività svolta dal soggetto in regime forfettario con l'attività della S.r.l. di cui è socio, dal momento che i codici ATECO delle 2 attività, appartengono alla medesima sezione ATECO, considerato che l'istante riceve compensi per la sua attività professionale dalla società la quale, a sua volta, dedurrà dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Pertanto, posto che la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d), della legge n. 190/2014 opera in caso di compresenza di: • controllo diretto o indiretto di S.r.l.; • esercizio da parte della S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; nel caso di specie la causa ostativa non risulta integrata se, oltre alla riconducibilità dell'attività economica della S.r.l. a quella dei professionisti (accertata), non vi è anche un controllo di fatto (da accertare in via fattuale) dell'istante sulla S.r.l. di cui detiene il 25% delle quote. È stato, altresì, chiarito che l'accertamento dell'eventuale natura di mero soggetto interposto della S.r.l. determina, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'art. 1, co. 57, lett. d-bis) – secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta - con fuoriuscita dal regime forfettario nell'anno successivo.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 504 del 28/11/19</i>
Regime forfettario – cause ostative – rilevanti prestazioni fatturate dal forfettario alla S.r.l. possono configurare il controllo di fatto (1) Un contribuente ha realizzato nel 2018 ricavi annui inferiori a euro 65.000 e con riferimento al 2019 ritiene di possedere i requisiti per applicare il regime forfettario. Egli manifesta la sua volontà di costituire nei primi mesi del 2020 una società tra professionisti (STP) nella forma di S.r.l., composta da 2 soci professionisti e che la sua quota si attesterebbe al 9% del capitale sociale, senza patti parasociali. L'amministrazione sarebbe affidata all'altro socio che ricoprirebbe la carica di amministratore unico. L'attività svolta dalla STP risulterebbe direttamente riconducibile a quella svolta dall'interpellante. Le prestazioni rese e fatturate dall'interpellante alla STP non supereranno il 40% del fatturato totale dello stesso. La STP opterebbe per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 501 del 27/11/19</i>

Ordinary Assist

Ciò premesso, l'interpellante chiede se nei periodi di imposta 2020 e seguenti possa continuare a trovare applicazione nei suoi confronti il regime forfetario.	
L'Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d), della legge n. 190/2014 – secondo cui non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente S.r.l., le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni – opera in caso di compresenza di: • controllo diretto o indiretto di S.r.l.; • esercizio da parte della S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; ha chiarito che nel caso di specie, non sussiste alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla STP di cui è socio e, in linea di principio, non opera la causa ostativa con conseguente permanenza nel regime forfetario nel periodo d'imposta 2020. Tuttavia, posto che è stato rappresentato che l'istante prospetta di fatturare il 40% del suo fatturato annuo nei confronti della STP, l'Agenzia ha osservato che non è da escludere che possa essere integrato il controllo di fatto, circostanza comunque che richiede un esame fattuale. Qualora poi l'attività di lavoro autonomo dovesse essere un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente i compensi percepiti, in ogni caso, non potranno beneficiare del regime forfetario.	
Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione Il visto di conformità attesta la “conformità” dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile, ed è strumentale ad ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro o ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro. La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata solo dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 99 del 29/11/19</i>
Cessazione della partita Iva – Dipendenti pubblici Il professionista che non svolge più l'attività professionale (nel caso di specie perché assunto per concorso con rapporto di lavoro di dipendente pubblico a tempo pieno), non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti. Infatti, l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale. Nella disciplina dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP non si rinvencono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta.	<i>Agenzia delle entrate, risposta a consulenza giuridica n. 20 del 29/11/19</i>
Esenzione delle plusvalenze - requisito di commercialità Esaminata la disciplina contenuta nella lettera d), co. 1, art. 87 del Tuir che prevede l'esenzione dall'Ires delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società, in caso di “esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55”, con la conseguenza	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 502 del 28/11/19</i>

Ordinary Assist

che il regime della participation exemption si applica soltanto alle attività che danno luogo a reddito d'impresa (Pex). La finalità del regime Pex è favorire la circolazione – sotto forma di partecipazioni – di complessi patrimoniali che abbiano natura di vere e proprie aziende funzionali all'esercizio di attività di impresa, dotate di una capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di un'attività produttiva. Un'impresa è commerciale ai fini Pex, quando la società partecipata risulta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi, oppure nell'ipotesi in cui l'impresa dispone della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza. Con riferimento al caso prospettato, l'Agenzia ha ritenuto non soddisfatto il requisito in quanto il consorzio non ha svolto un'attività commerciale.	
Regime di non imponibilità Iva - Decorrenza diritto al rimborso L'atto che legittima a beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA è, il decreto governativo dal quale consegue la possibilità di emettere le fatture in regime di non imponibilità. L'IVA sulle fatture erroneamente emesse con IVA nei confronti di un soggetto che beneficia della non imponibilità IVA sugli acquisti effettuati per la realizzazione del padiglione per Expo 2015, può essere recuperata mediante emissione di una nota di variazione (art. 26 c. 3 DPR 633/72), entro il termine di un anno dalla data di emissione, oppure, in alternativa tramite presentazione della richiesta di rimborso entro due anni dal versamento (art. 30-ter c. 1 DPR 633/72).	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 498 del 26/11/19</i>
Ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta Se il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. L'Agenzia ha richiamato la recente sentenza della cassazione a Sezioni Unite n. 10378 del 12 aprile 2019.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 499 del 26/11/19</i>
Iva addebitata a titolo di rivalsa e non incassata Il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile e versa la relativa imposta (art. 17, co. 1, del Dpr n. 633/1972) ha l'obbligo di addebitare l'imposta a titolo di rivalsa al cessionario o al committente (art. 18, co. 1, del Dpr n. 633/1972). Tuttavia, l'effettiva riscossione del credito Iva da parte del cedente/prestatore è influente ai fini del funzionamento del meccanismo dell'imposta. L'obbligo di riversare all'erario l'Iva indicata in fattura sorge, comunque, al momento dell'emissione della fattura indipendentemente dal saldo della medesima, che potrebbe essere effettuato in un momento successivo o addirittura non avvenire affatto. Come affermato dalla Corte di cassazione (c.f.r. sentenze n. 17174 del 26/8/15 e n. 24794 del 24/11/05) la rivalsa si effettua sulla base di un rapporto di natura non tributaria, ma privatistica, autonomo rispetto al rapporto tributario che lega il cedente/prestatore e l'Amministrazione finanziaria. Conseguentemente, la possibilità di recuperare l'Iva, correttamente versata all'erario dall'istante in seguito ad emissione delle nuove fatture ed addebitata a titolo di rivalsa, ma non versata dal committente, non trova soluzione nel sistema fiscale, salvo che non si proceda con una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa. In tal caso trova applicazione l'art. 26, co. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 500 del 26/11/19</i>

Ordinary Assist

Piccola proprietà contadina e affitto del fondo L'art. 2, co. 4-bis, D.L. n. 194/2009 stabilisce che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. In caso di affitto del fondo, prima del decorso dei cinque anni, a una società di persone esercente attività agricola della quale siano soci lo stesso concedente, il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado, perché i benefici possano continuare ad essere goduti dal concedente sarà necessario che il medesimo provveda alla coltivazione diretta dello specifico fondo.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 491 del 25/11/19</i>
Regime speciale per lavoratori impatriati - chiarimenti Il D.lgs. n. 147/2015 ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati", modificato dal D.L. n. 34/2019, in vigore dall'1/5/19, rivolto ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020. A differenza di quanto previsto dall'art. 3, co. 4, della legge n. 238/20010, concernente il regime di favore per i c.d. "controesodati", che escludeva espressamente dal beneficio ogni forma di distacco, l'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 non disciplina esplicitamente la posizione del soggetto distaccato all'estero che rientri in Italia. In tale ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015, le peculiari condizioni di rientro dall'estero del dipendente non precludono al lavoratore in posizione di distacco l'accesso al beneficio previsto dal citato art. 16. Pur coincidendo l'inizio del nuovo rapporto contrattuale in Italia con la scadenza naturale del distacco all'estero, il rientro dell'Istante in Italia con la qualifica di Quadro non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di Impiegato; assumendo il lavoratore, in tal modo, un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero. Ne consegue che in presenza di tutti i requisiti richiesti dal co. 2 dell'art.16 del citato decreto, il soggetto potrà essere ammesso a beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 (nella versione in vigore fino al 30/4/19), a partire dal periodo d'imposta 2019 e per i successivi quattro periodi d'imposta. Ciò in quanto, sulla base di quanto dichiarato, il suo rientro in Italia si pone in discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 492, n.495 e 497 del 25/11/19</i>
Attuazione degli accordi di separazione Le pattuizioni relative al patrimonio, in caso di divorzio, possono essere attuate senza limiti di tempo. Quindi, anche se sono trascorsi cinque anni tra la data del decreto di omologa del tribunale e la stipula dell'atto notarile per gli accordi consensuali, le agevolazioni fiscali legate agli atti regolativi di un matrimonio finito resistono. Così, risponde l'Agenzia a un'istanza di interpello inoltrata da uno dei coniugi coinvolti nella concretizzazione delle intese post-matrimoniali connesse al trasferimento di proprietà di alcuni immobili. Ovviamente l'unica condizione da verificare è che nell'atto di trasferimento degli immobili vengano rispettati sostanzialmente gli accordi presi dalle parti in sede di	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 493 del 25/11/19</i>

Ordinary Assist

separazione consensuale omologata, con la realizzazione dei medesimi effetti giuridici.	
Trasferimento della proprietà di un immobile come corrispettivo della rinuncia all'eredità In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986), per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del TUR, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Il regime di tassazione del "prezzo valore" si applica anche nel caso di contratto di permuta che realizza una cessione del diritto di proprietà dell'immobile a fronte di corrispettivo che non è costituito da denaro ma da cose o diritti. Nell'atto dovrà essere indicato l'eventuale conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 494 del 25/11/19</i>
Comunicazioni alla clientela sui conti depositi per non residenti in Italia – niente imposta di bollo La Banca che gestisce il prodotto finanziario di conto deposito è tenuta a predisporre ed inviare le comunicazioni periodiche, soggette all'imposta di bollo, al cliente, anche non residente in Italia, al fine di riepilogare, con cadenza periodica o almeno una volta l'anno, la posizione ed il valore del prodotto finanziario. I contratti di conto deposito, stipulati con la clientela non residente in Italia, non sono soggetti autonomamente all'imposta di bollo, poiché la stessa è ricompresa nell'imposta sostitutiva.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 496 del 25/11/19</i>
Contributi pubblici per lo svolgimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale trattamento IVA Un contributo pubblico per lo svolgimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 490 del 20/11/19</i>
Liquidazione dell'IVA di gruppo – No per i soggetti extra UE La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, disciplinata dall'art. 73, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972 e dalle disposizioni applicative di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 1979, rappresenta un istituto di matrice comunitaria che trova fondamento nell'art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE. L'ambito soggettivo di applicazione della procedura in esame è individuato dall'art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979, così come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera d), del decreto ministeriale 13 febbraio 2017. Con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal citato D.M. ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta). Tale interpretazione si è resa necessaria "al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell'IVA di gruppo con il diritto comunitario", con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione. La medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n.24 del 19/11/19</i>

Ordinary Assist

liquidazione IVA di gruppo.	
Cambio valute di ottobre 2019 Accertate per il mese di ottobre 2019, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore 19/11/19</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per il miglioramento della competitività delle imprese (art. 2, co. da 34 a 40, della legge regionale 28/12/18, n. 29) e per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale (art. 7, co. da 21 a 31, della legge regionale 6/8/19, n. 13)	• "6910" denominato "Regione Friuli Venezia Giulia - credito d'imposta per il miglioramento della competitività delle imprese - art. 2, commi da 34 a 40, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29"; • "6911" denominato "Regione Friuli Venezia Giulia - credito d'imposta per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale - art. 7, commi da 21 a 31, legge regionale 6 agosto 2019, n. 13"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 97 del 28/11/19</i>
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'addizionale comunale all'IRPEF di spettanza dei comuni dichiarati in dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	"996R" denominato "Recupero dell'addizionale comunale all'Irpef di competenza dei comuni dichiarati in dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 98 del 27/11/19</i>
Utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni di cui all'art. 16, co. 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI), nonché per gli interventi di cui all'art. 16-bis, co. 1, lettera h), del TUIR - Ridenominazione dei codici tributo "6890" e "6891"	• "6890" denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 - art. 10, co. 3-ter, del D.L. n. 34 del 2019"; • "6891" denominato "SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 94 del 20/11/19</i>
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici - art. 1, co. 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e DPCM del 28 marzo 2018"	"6907" denominato "Credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici - art. 1, co. 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 95 del 20/11/19</i>
Istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d.	• "6908" denominato "ECOBONUS - Recupero dello sconto praticato dal fornitore - art. 14, co. 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif."; • "6909" denominato "SISMABONUS - Recupero dello sconto praticato dal	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 96 del 20/11/19</i>

Ordinary Assist

ECOBONUS) e riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS), di cui rispettivamente agli articoli 14, co. 3.1 e 16, co. 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e successive modificazioni	fornitore – art. 16, co. 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.	
--	---	--

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione Dichiarazione Redditi Società di persone 2019 (versione 1.1.4);
- software di controllo Dichiarazione Redditi Società di persone 2019 (versione 1.1.4);
- software di compilazione Dichiarazione Redditi Società di capitali 2019 (versione 1.1.4);
- software di controllo Dichiarazione Redditi Società di capitali 2019 (versione 1.1.4);
- software di compilazione Dichiarazione Redditi Enti non commerciali 2019 (versione 1.1.4);
- software di controllo Dichiarazione Redditi Enti non commerciali 2019 (versione 1.1.4);
- software di compilazione Dichiarazione Redditi Persone fisiche (Pf) 2019 (versione 1.1.4);
- software di controllo Dichiarazione Redditi Persone fisiche (Pf) 2019 (versione 1.1.4);
- software di compilazione Dichiarazione Redditi Società di persone (Sp) 2019 (versione 1.1.3);
- software di controllo Dichiarazione Redditi Società di persone (Sp) 2019 (versione 1.1.3);
- software di compilazione Dichiarazione Redditi Società di capitali (Sc) 2019 (versione 1.1.3);
- software di controllo Dichiarazione Redditi Società di capitali (Sc) 2019 (versione 1.1.3);
- software di compilazione Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (Enc) 2019 (versione 1.1.3);
- software di controllo Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (Enc) 2019 (versione 1.1.3);
- software di compilazione Dichiarazione Irap 2019 (versione 1.0.4);
- software di controllo Dichiarazione Irap 2019 (versione 1.0.4).

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet
dal 16/11 al 30/11*

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Alienazioni immobiliari nella procedura concorsuale - transazione e subentro nel contratto preliminare: Consiglio nazionale del notariato Analizzata l'ammissibilità, le modalità procedurali e gli effetti di alienazioni immobiliari che, pur inserendosi nell'ambito della procedura fallimentare, pongono dubbi interpretativi circa la loro natura, inducendo a chiedersi se possano beneficiare della disciplina speciale riservata alla vendita avente carattere coattivo. In particolare, i notai hanno esaminato la disciplina della transazione e del subentro nel contratto preliminare nell'ambito della procedura fallimentare. Con riferimento alla transazione i notai ritengono che non possa ritenersi aprioristicamente nulla o, al contrario, legittima la transazione immobiliare nell'ambito della vendita fallimentare. Tale valutazione può, invece, essere condotta in concreto, verificando se ricorrano o meno nella vicenda in esame i requisiti necessari per integrare una transazione effettiva e non fittizia, tra cui la sussistenza di una lite e delle reciproche concessioni. Invece, in relazione alle varie ipotesi di subentro nel contratto preliminare previste nell'ambito della legge fallimentare, su cui si sono delineati due orientamenti: • il subentro nel contratto preliminare da parte del curatore fallimentare, con la autorizzazione del comitato dei creditori, rientra nell'ambito dell'attività liquidatoria ed integra un atto di liquidazione dell'attivo fallimentare che può condurre all'applicazione del potere purgativo; • il curatore s'inserisce nel medesimo rapporto contrattuale e nella stessa posizione del fallito, senza possibilità di invocare la norma di cui all'art. 108 che autorizza la purgazione delle iscrizioni pregiudizievoli; i notai hanno sottolineato la difficoltà di assumere una posizione netta in relazione alla questione interpretativa, per la presenza di un conflitto che sembra inestricabile tra l'esigenza di tutela del promissario acquirente e quella del creditore ipotecario.	<u>CNN, studio n. 19/2019-E</u>
Pignoramenti immobiliari - diritto del debitore di abitare l'immobile fino all'emissione del decreto di trasferimento: Consiglio nazionale del notariato Evidenziate le criticità interpretative sollevate dalla recente riscrittura dell'art. 560 C.P.C. concernente il "Modo della custodia" nell'ambito della liberazione dell'immobile pignorato. Tra gli altri chiarimenti forniti, secondo i notai il debitore che abiti il bene sottoposto a pignoramento (con il suo nucleo familiare), salvo il caso di violazioni di disposizioni di legge o di obblighi di collaborazione, potrà continuare ad occupare la propria abitazione fino al decreto di trasferimento, con esclusione di qualsiasi automatismo tra nomina del custode terzo e liberazione del bene e senza necessità di alcuna espressa autorizzazione in tal senso. Secondo i notai dall'articolato è possibile evincere la legittimità della continuazione da parte del debitore dell'occupazione dei beni pignorati (anche diversi dall'abitazione) senza necessità di apposita espressa autorizzazione, fino alla formale comunicazione di un ordine di liberazione.	<u>CNN, studio n. 20/2019-E</u>
Revisione – relazione sui dati segnalati sulla terza serie delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine: ASSIREVI Pubblicato un documento in cui i revisori hanno definito le linee guida per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio della relazione sui dati segnalati relativamente alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo	<u>Assirevi, DdR n. 231 novembre 2019.</u>

Ordinary Assist

termine (TLTR III) e, in particolare, della facoltà per le controparti che intendono avvalersi dell'opzione di includere tra i prestiti idonei per la determinazione dei limiti di finanziamento quelli sottostanti a operazioni di cartolarizzazione.	
--	--